

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)

Capo I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare,

l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro

sull'inquinamento acustico;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in

campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e

riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14,

commi 24-bis e seguenti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in

materia di professioni non organizzate;

Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per

l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del

rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio

equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla

gestione del rumore ambientale;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per

l'informazione territoriale nella Comunità' europea (Inspire);

Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19

maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del

rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
recante

attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e

alla gestione del rumore ambientale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante

attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico

all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
recepimento

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio

del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre
1997,

n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento
acustico

prodotto dagli aeromobili civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1998,

n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della
legge 26

ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante

da traffico ferroviario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2001, n.

304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello

svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo
11,

comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.

142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo

1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri

generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in

acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e

dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui
all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta
del 22

dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella

riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di

concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione

internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze,
della

giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei

trasporti, della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 2

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera aa), la parola: «comunale» e' sostituita dalle

seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;

b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente:

«bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna

all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente

su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade

nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo

d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da

infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'

ricreative.».

Art. 2

Modifiche dell'articolo 3

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022

e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le

parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:

«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e

l'ultimo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di

infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di

piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli

enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui

all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al

precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti,

entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I

medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni

e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la

redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre

2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e,

successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le

seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati

utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico

dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e

relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali,

tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di

infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno

per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato

necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di

consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre

le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;

d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le

mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle

specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura

per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire),

sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la

tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche

e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e

rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;

f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel

caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti

responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle

mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di

verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette
attività di

verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi,
ove

necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione
ambientale

competente per territorio, e il Ministero del supporto
dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

Art. 3

Modifiche dell'articolo 4

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023

e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le

parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:

«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e

l'ultimo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di

infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di

piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli

enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui

all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni

o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e,

successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la

trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome

quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani

di azione.»;

c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;

d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono

inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al

comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta

necessario e» sono soppresse;

e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel

caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti

responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati,

le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle

predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome

possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la

protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del

supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA).»;

f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione

previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed

abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi

pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture

adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre

1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni

sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i

piani regionali triennali di intervento per la bonifica

dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,

adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della

predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di

contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni

contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
della

legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;

g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis.
Con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e

del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore
per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono
stabilite le

modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone
silenziose di

un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di
azione

elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi
pubblici di

trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli

agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi

dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la

coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e

interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».

Art. 4

Modifiche dell'articolo 7

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30

giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli

assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti

principali;»;

2) la lettera b) e' soppressa;

3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date

stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque

anni,»;

4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date

stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque

anni,»;

b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le

infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale

ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose

degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per

quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare:

a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i

dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone

silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta

campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo

3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e

alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo

4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato

6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei

piani stessi.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti

gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni,

compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza

comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque

anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».

Art. 5

Modifiche dell'articolo 8

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,

e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».

Art. 6

Modifiche dell'articolo 11

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli

enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 3,

commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui
all'articolo 4,

commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del

pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni
mese di

ritardo.»;

b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle

seguenti: «comma 2-bis».

Capo II

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera
b),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 7

Sostituzione dell'allegato 2

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo
dell'applicazione

dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori
acustici»

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i
metodi

comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma
della

direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE)
2015/996.

Commissione per la tutela

dall'inquinamento acustico

1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare una Commissione per la tutela

dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,

delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto

tecnico-scientifico in materia di:

a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva

2002/49/CE;

b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare

alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della

direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni

fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa

in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre

1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;

c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della

legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;

d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno

stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro

graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione

acustica;

e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre

1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori

acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla

definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di

semplificazione.

3. La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed

e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di

presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un

rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante

del Ministero dello sviluppo economico.

4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato

un supplente.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare convoca le riunioni della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi,

indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti

comunque denominati.

Capo III

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 9

Modifiche dell'articolo 2

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
sorgente

sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile
che

costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e
che

concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal
decreto

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;

2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g)
valore di

attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla
tipologia

della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della

zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di

mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i

presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;

3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) valore

limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della

sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in

facciata al ricettore.»;

b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti:

«e h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle

zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non

si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore

della presente legge, qualora la classificazione del territorio

preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si

discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1,

lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di

risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la

prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la

destinazione d'uso della zona stessa.».

Art. 10

Modifiche dell'articolo 3

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le

parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«o di

modifiche normative».

Art. 11

Modifiche dell'articolo 7

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con

popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale

presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato

acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale

ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e

successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla

regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra

gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della

relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai

fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui

all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di

concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali,

destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla

presente legge, e' data priorit  ai comuni che
ottemperano

all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai
comuni

individuati dalla regione o dalla provincia autonoma
quali

agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle
mappe

acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 194.»..

Art. 12

Modifiche dell'articolo 8

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
La

valutazione di impatto acustico di infrastrutture di
trasporto

lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in
fase di

progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture
che

concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto
dal

decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;

b) il comma 3-bis e' abrogato;

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione

di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445.»;

d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le

seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del

comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.

Modifiche dell'articolo 10

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000»

sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque,

nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di

emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma

1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000

euro a 10.000 euro.»;

c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire
20.000.000»

sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il 70 per
cento

delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative

di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio
dello

Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di
previsione

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,

per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della

tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei

piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la

protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei

controlli di competenza.»;

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.
La

rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle

somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla regione entro

il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.
Entro

il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al
Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
la

rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del

territorio di competenza.»;

f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento

dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel

caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di

cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti

per le attività di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le

modalità di accantonamento delle predette somme, della loro

comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite

secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di

garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono

essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di

manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle

quali è calcolata la percentuale di accantonamento.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di

accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che

non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e

di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di

esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere

data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per

le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu'

regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti

per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non

sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano

di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a

carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi

dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;

h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. In caso

di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a

quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e

presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi

prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

Art. 14

Modifiche dell'articolo 11

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu'

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle

infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo

le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti,

distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina

dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da

natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di

risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal

vivo, nonché dagli impianti eolici.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con le

modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i

seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del

Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del

Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del

Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del

Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496.
Con le

medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati

per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico

derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche'

dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;

c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle

seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato

italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad

aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi

conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».

Art. 15

Modifica dell'articolo 14

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,

dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti

di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e

regionali dettate in applicazione della presente legge.».

Capo IV

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 16

Disciplina delle emissioni sonore prodotte

nello svolgimento delle attività motoristiche

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 26

ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo
14, si

provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente
della

Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente

decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.

Art. 17

Disciplina delle emissioni sonore prodotte

dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive

1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26

ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del

Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni

del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni

sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di

discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e

attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di

armi da fuoco.

Capo V

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 18

Modifiche all'articolo 2

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al
comma 1,

lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono
aggiunte

le seguenti: «gli impianti eolici;».

Art. 19

Modifiche all'articolo 3

della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1,

dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) la

determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei

criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e

per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».

Capo VI

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Tecnico competente

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per

l'esercizio della professione di tecnico competente in
acustica, di

cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
La

professione di tecnico competente in acustica rientra tra
le

professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla
legge 14

gennaio 2013, n. 4.

Elenco dei tecnici competenti in acustica

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati

a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla

base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda

di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui

all'allegato 1.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione,
mediante

idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con
ISPRA,

dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni
per

gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite
dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con

apposite linee guida.

3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli
iscritti, il

cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di
nascita,

la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione
nell'elenco di

cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del
provvedimento

di riconoscimento della qualificazione di tecnico
competente in

acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto
del

Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici
competenti in

acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di
cui al

comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre
richiedere la

pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad
individuare il

recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi
pubblici i

dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e
numero di

iscrizione nell'elenco.

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione

di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998,

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme

stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1,

secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni

provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al

comma 1.

6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1

e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle

strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere

tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti

dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le

predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il

personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche

periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

8. Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione

dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono

disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 22

Requisiti per l'iscrizione

1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in

possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o

scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei

seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master

universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,

di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di

cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in

acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato

nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di

acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per

esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti

dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato

2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi

di dottorato in acustica ambientale.

2. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni

dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21

puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media

superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei
seguenti

requisiti:

a) aver svolto attivita' professionale in materia di
acustica

applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data
di

comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo
non

occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero
alle

dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 8,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da
idonea

documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta
e'

valutata tenendo conto della durata e della rilevanza
delle

prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita'
professionale in

materia di acustica applicata si intende:

1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed
abitativo

unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori
riscontrati ai

limiti di legge;

2) partecipazione o collaborazione a progetti di
bonifica

acustica;

3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

4) redazione di piani di risanamento;

5) attivita' professionali nei settori dell'acustica
applicata

all'industria ovvero acustica forense;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in

acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato

nell'allegato 2.

3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali

previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia

autonoma.

4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che

sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro

dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della

normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

Art. 23

Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento,

con il compito di:

a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di

abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione

previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi

alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;

b) favorire lo scambio di informazioni e
l'ottimizzazione

organizzativa e didattica degli stessi corsi;

c) accertare i titoli di studio e i requisiti
professionali,

validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti
in

acustica ai sensi dell'articolo 22.

2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza
almeno

quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di
erogazione e

organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento
proponendo

l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione

di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante

del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per

territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.

4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri

soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza

tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi,

indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti

comunque denominati.

Art. 24

Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La professione di

tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione

nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;

c) il comma 8 e' abrogato.

Art. 25

Regime transitorio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento

della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo

1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998,

gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso

riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica

di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.

3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui

all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza

semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di

cui all'articolo 21.

4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21,

comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno

presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad

esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

Capo VII

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 26

Criteri di sostenibilita' economica

1. La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447

del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di

abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro

dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui

all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e' disciplinata sulla

base di specifici criteri, concernenti anche le modalita' di

intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive per quanto

concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali

in cui si svolgono tali attività', in attuazione dei piani di

risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai

predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione

di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e

all'applicazione dei valori limite in conformità con le

caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto

degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli

indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale,

delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate

specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al

fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi

contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 27

Provvedimenti attuativi

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si

provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo

3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonché'

dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n.

447, alle disposizioni del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della

relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre

1995, n. 447.

Art. 28

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all'attuazione del presente decreto con le risorse umane,
strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente
decreto

sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela

del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i
Ministri

dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e
dei

trasporti.

4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis),
della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente
decreto

e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

di quest'ultimo.

5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3

e' abrogato.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e'

abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data

31 marzo 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

dell'ambiente e Galletti, Ministro

del della tutela del territorio e

mare

esteri

Alfano, Ministro degli affari

internazionale

e della cooperazione

Pinotti, Ministro della difesa

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

giustizia

Orlando, Ministro della

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

infrastrutture

Delrio, Ministro delle

e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

(artt. 21, 22
e 23)

Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione
dall'elenco

dei tecnici competenti in acustica, nonche' per
l'aggiornamento

professionale

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge
che

intendono svolgere la professione di tecnico competente in
acustica

presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto
del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla
regione o

provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita'

indicate dalla regione o provincia stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della

valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui

all'art. 23.

I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il

possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di

tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi

dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve

contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e

data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi

del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da

non rendere pubblici.

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti

nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5

anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio

successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di

almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
L'avvenuta

partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata
alla

regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite
dal

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto
per i

corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai
soggetti

di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

3. Compiti della regione

La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti
di cui

all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1,
nonche' la

conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico

competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B,

previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui

all'art. 23.

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione

ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini

professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di

inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,

la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli

addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla

legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica

dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima

della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato

all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento

professionale, la regione di residenza dispone la sospensione

temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di

ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non

abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di

aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la

cancellazione del tecnico dall'elenco.

La cancellazione puo' essere altresì disposta su domanda

presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la

perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della

cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici

competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di

cui all'art. 21, comma 7.

Allegato 2

(art. 22)

PARTE A

Classi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 22, comma 1

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura
e

dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
(classe

L-7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe
L-8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe
L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto

interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

(classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto

ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

LM-17 fisica

LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 ingegneria biomedica

LM-22 ingegneria chimica

LM-23 ingegneria civile

LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 ingegneria dell'automazione

LM-26 ingegneria della sicurezza

LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 ingegneria elettrica

LM-29 ingegneria elettronica

LM-30 ingegneria energetica e nucleare

LM-31 ingegneria gestionale

LM-32 ingegneria informatica

LM-33 ingegneria meccanica

LM-34 ingegneria navale

LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-40 matematica

LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

LM-53 scienza e ingegneria dei materiali

LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B

Schema di corso abilitante alla professione

di tecnico competente in acustica

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da

universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini

professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi

dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di

docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e

documentata esperienza nel settore.

2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di

un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione

composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un

membro indicato dalla regione competente.

3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire

agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad

effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni

e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di

settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti

attuativi).

4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che

consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei

settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e

all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e

progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e

interno.

5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica

di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti

requisiti:

a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle

quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;

b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli

indicati al successivo punto 6;

c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono

organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella

seguente.

Schema di corso in acustica per tecnici competenti

=====		
	modulo I	
	Fondamenti di acustica	
+=====+		
	La propagazione del suono e	
	l'acustica degli ambienti	

	modulo II	confinati	
--	-----------	-----------	--

+	-----	+	-----	+
---	-------	---	-------	---

		Strumentazione e tecniche di	
--	--	------------------------------	--

	modulo III	misura	
--	------------	--------	--

+	-----	+	-----	+
---	-------	---	-------	---

		La normativa nazionale e	
--	--	--------------------------	--

		regionale e la regolamentazione	
--	--	---------------------------------	--

	modulo IV	comunale	
--	-----------	----------	--

+	-----	+	-----	+
---	-------	---	-------	---

		Il rumore delle infrastrutture	
--	--	--------------------------------	--

	modulo V	di trasporto lineari	
--	----------	----------------------	--

+	-----	+	-----	+
---	-------	---	-------	---

| Il rumore delle infrastrutture |

| modulo VI | (portuali) e aeroportuali |

+-----+-----+

| Altri regolamenti nazionali e |

| modulo VII | normativa dell'Unione europea |

+-----+-----+

| I requisiti acustici passivi |

| modulo VIII | degli edifici |

+-----+-----+

| Criteri esecutivi per la |

| pianificazione, il risanamento ed |

| il controllo delle emissioni |

	modulo IX	sonore	
--	-----------	--------	--

+	-----+	-----+	+
---	--------	--------	---

		Rumore e vibrazioni negli	
--	--	---------------------------	--

	modulo X	ambienti di lavoro	
--	----------	--------------------	--

+	-----+	-----+	+
---	--------	--------	---

	modulo XI	Acustica forense	
--	-----------	------------------	--

+	-----+	-----+	+
---	--------	--------	---

		Esercitazioni pratiche sull'uso	
--	--	---------------------------------	--

		dei fonometri e dei software di	
--	--	---------------------------------	--

	modulo XII	acquisizione	
--	------------	--------------	--

+	-----+	-----+	+
---	--------	--------	---

		Esercitazioni pratiche sull'uso	
--	--	---------------------------------	--

	dei software per la progettazione	
--	-----------------------------------	--

	dei requisiti acustici degli	
--	------------------------------	--

	modulo XIII	edifici	
--	-------------	---------	--

+-----+-----+

	Esercitazioni pratiche sull'uso	
--	---------------------------------	--

	dei software per la propagazione	
--	----------------------------------	--

	modulo XIV	sonora	
--	------------	--------	--

+-----+-----+

7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi
effettuati

esclusivamente in modalita' e-learning. Sono peraltro
considerati

validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come

modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di

formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in

aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%

dell'intera durata del corso.